



CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – nota informativa (art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e dell'art. 58 della L.R. 5/2007 e ss.mm.ii.)

INFORMAZIONI GENERALI

L'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 prescrive che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di notevole interesse pubblico sottoposti a tutela ai sensi di legge, hanno l'obbligo di sottoporre all'ente competente (Regione o Comune sub-delegato) i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, ai fini di ottenere preventiva autorizzazione. **In difetto di essa i lavori non possono essere iniziati.**

Gli interventi **non soggetti** ad autorizzazione paesaggistica, fermo restando quanto disposto dagli articoli 143, comma 4 e 149 del D.Lgs. 42/2004, sono indicati all'articolo 3 dell'Accordo stipulato in data 22 ottobre 2009 (B.U.R. n.47 del 25 novembre 2009), tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato Accordo Regione/MiBAC e nell'Atto integrativo all'Accordo sopracitato stipulato in data 29 novembre 2013.

L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico –edilizio. Ai fini del rilascio della medesima, l'autorità competente valuta la compatibilità dell'intervento con la salvaguardia dei valori dei beni paesaggistici e svolge la valutazione di conformità con riferimento agli strumenti di pianificazione che considerino i valori paesaggistici o, in subordine, con riferimento alle indicazioni di tutela rilevabili da norme o regolamenti o provvedimenti, di cui alla lettera A)2. del punto 3.1 dell'allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (*Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*), anche secondo quanto previsto all'articolo 1 (*Relazione Paesaggistica*) dell'Accordo Regione/MiBAC.

Le autorizzazioni paesaggistiche (nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) possono essere rilasciate dal Comune (se ente sub-delegato dalla stessa Regione), **a eccezione** di quelle di seguito indicate che rimangono di competenza dell'Amministrazione Regionale, di cui all'art. 60 della L.R. 5/2007, di seguito riportate:

- a) autorizzazioni relative a nuovi edifici o a interventi di demolizione e ricostruzione e ampliamento di edifici, posti all'esterno di PRPC, con una volumetria superiore, a 5.000 metri cubi;
- b) autorizzazioni relative a riduzioni di superficie boscata di dimensione superiore a 5.000 metri quadrati;
- c) autorizzazioni relative a opere e interventi sui corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e

- impianti elettrici), a eccezione di quelli per i quali è prevista la presentazione della denuncia di inizio attività;
- d) autorizzazioni relative a opere e interventi sulle linee di coste marittime e lagunari, definite dalla massima escursione di marea;
 - e) autorizzazioni relative a opere e interventi che implichino movimenti di terra superiori a 30.000 metri cubi;
 - f) autorizzazioni relative a opere e interventi assoggettati a conformità urbanistica secondo la legge regionale.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione

L'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 146 del D.Lgs 42/04 ss.mm.ii., di seguito denominata "autorizzazione ordinaria", è presentata all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione medesima, corredata dalla seguente documentazione:

- a) progetto contenente gli elementi necessari alla valutazione paesaggistica dell'intervento;
- b) relazione paesaggistica;

La **PROCEDURA ORDINARIA** prevista dall'art. 146 del D.Lgs 42/04 ss.mm.ii.:

1. l'Amministrazione sub-delegata competente per territorio entro **40 giorni** dalla presentazione dell'istanza da parte del soggetto avente titolo, verifica la documentazione pervenuta agli atti, acquisisce, ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 42/02 e ss.mm.ii., il preventivo parere obbligatorio della Commissione Locale per il Paesaggio e trasmette l'istanza ed i relativi elaborati tecnici alla Soprintendenza competente;
2. la Soprintendenza nei **45 giorni** successivi al ricevimento di detta documentazione dovrà esprimere, ai sensi del comma 7 dell'art. 146 di detto decreto legislativo, il preventivo parere obbligatorio vincolante.
 - *nel caso in cui non venga espresso parere*: entro i 60 giorni dal ricevimento della pratica da parte della Soprintendenza, l'Amministrazione sub-delegata provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
 - *nel caso in cui venga espresso parere negativo*: il Soprintendente comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi ai sensi dell'art. 10bis della L 241/1990. Entro 20 giorni dalla ricezione del parere, l'Amministrazione sub-delegata provvede in conformità.
3. **L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.** I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.
4. **Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre secondo le seguenti fattispecie:**
 - **contestualmente al ritiro del permesso a costruire;**

- decorsi 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa della denuncia di inizio attività (DIA);
- dalla data di presentazione della documentazione completa della segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA);
- dalla data di presentazione della documentazione completa della comunicazione attività edilizia libera.

**TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:
100 giorni dal ricevimento istanza**

Gli interventi e le opere elencate, per tipologia e dimensioni, nelle categorie previste dall'allegato A) del Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli V.G. del 10 luglio 2012 n. 0149/Pres. **soggette a procedura semplificata** (ai sensi dell'art. 5 Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli V.G. del 10 luglio 2012 n. 0149/Pres) **e documentazione semplificata** (relazione paesaggistica redatta secondo la "scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata" allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005).

Gli interventi non elencati in detto allegato A), sono assoggettati al procedimento disciplinato dall'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004 (procedura ordinaria).

La **PROCEDURA SEMPLIFICATA** prevista dall'art. 6 del Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli V.G. del 10 luglio 2012 n. 0149/Pres.:

1. l'Amministrazione sub-delegata competente per territorio verifica la documentazione pervenuta agli atti, acquisisce (ai sensi dell'art. 59 co. 3 della L.R. 5/2007) il preventivo parere obbligatorio della Commissione Locale per il Paesaggio e trasmette l'istanza ed i relativi elaborati tecnici alla Soprintendenza competente;
2. la Soprintendenza nei **25 giorni** successivi al ricevimento di detta documentazione dovrà esprimere ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. 9 giugno 2010, n. 139 , il preventivo parere obbligatorio vincolante.
 - *nel caso in cui non venga espresso parere*: l'Amministrazione sub-delegata, decorso il termine di cui al punto 2, ne prescinde e rilascia l'autorizzazione paesaggistica senza indire la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 146 co. 9 del D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii;
 - *nel caso in cui venga espresso parere favorevole*: entro i successivi 5 giorni dal ricevimento di detto parere, l'Amministrazione sub-delegata provvede rilasciando l'autorizzazione paesaggistica richiesta;
 - *nel caso in cui venga espresso parere negativo*: il Soprintendente adotta, entro venticinque giorni dal ricevimento della proposta stessa, il provvedimento di rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento. Nel provvedimento il Soprintendente espone puntualmente i motivi di rigetto dell'istanza e di non accoglibilità delle osservazioni eventualmente presentate dall'interessato. Il provvedimento di rigetto è immediatamente comunicato all'amministrazione competente ed all'interessato.

3. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

4. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre secondo le seguenti fattispecie:

- **contestualmente al ritiro del permesso a costruire;**
- **decorsi 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa della denuncia di inizio attività (DIA);**
- **dalla data di presentazione della documentazione completa della segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA);**
- **dalla data di presentazione della documentazione completa della comunicazione attività edilizia libera.**

**TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:
60 giorni dal ricevimento istanza**

***** ***** ***** ***** *****

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L.R. n.5 del 23 febbraio 2007 *"Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio"* artt. dal 54 al 60;
- D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004 (*parte III- Beni paesaggistici*);
- D.P.C.M. 12 dicembre 2005 (pubblicato sulla G.U. n.25 del 31 gennaio 2006);
- D.P.R. n. 139 del 9 luglio 2010;
- D.P.R. n. 149/Pres. del 10 Luglio 2012;
- Atto integrativo all' Accordo Regione FVG e MiBAC 2009 sottoscritto il 29 novembre 2013;
- Accordo Stato e Regione FVG sottoscritto il 18 novembre 2011 di delimitazione della linea di battigia lagunare
- Accordo Regione FVG e MiBAC sottoscritto il 22 ottobre 2009.

***** ***** ***** ***** *****

RIFERIMENTI ALL'INTERNO DELL'ENTE

Settore: Urbanistica – Edilizia Privata
Ufficio: Ufficio Urbanistica
Telefono: 0431 409 113 – fax: 0431 409209
Responsabile del provvedimento finale: arch. Elisa Turco
Responsabile del procedimento: ing. Michela Baruzzo